



# OSSERVATORIO NAZIONALE **AMIANTO**

## COMITATO COMITATO ONA DI COSENZA ODV

Sede Legale: Via Trieste, 87 – 87040 MONTALTO UFFUGO (Cs)

Sede Operativa: Piazza G. Mancini, 60 – Edificio “I Due Fiumi” - 87100 COSENZA

---

Cod. Fisc. 98089640787    pec: onacosenza@pec.it    E-mail: onacosenza@gmail.com    www.onacosenza.it

Cosenza, li 03.03.2024

al **Commissario Straordinario**  
del Comune di San Lorenzo (RC)  
*protocollo.sanlorenzo@asmepec.it*

al **Direttore Generale ASP RC**  
Via Diana, 3  
89100 Reggio Calabria  
*affarigenerali.asprc@certificatamail.it*

al **Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica**  
Via Sbarre Centrali Trav. III , 8  
89100 Reggio Calabria  
*igienepubblica@pec.aspcs.gov.it*

al **Dipartimento di Prevenzione ASP RC**  
Via Carlo Rosselli, 7  
89100 Reggio Calabria  
*dipartimentoprevenzione@asprc.it*

al **Comandante del Nucleo Operativo Ecologico**  
via dei Pritanei, 20  
89100 Reggio Calabria  
*src37468@pec.carabinieri.it*  
*noerccdo@carabinieri.it*

al **Direttore Generale del Dipartimento Ambiente**  
Cittadella Regionale (Cz)  
*dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it*

al **Governatore della Regione Calabria**  
Cittadella Regionale (Cz)  
*presidente@pec.regione.calabria.it*

al **Presidente del Consiglio Regionale della Calabria**  
via Cardinale Portanova  
89123 Reggio Calabria  
*consiglioregionale@pec.consrc.it*

al **Comitato Provinciale ONA**  
Osservatorio Nazionale Amianto di Reggio Calabria  
*onareggiocalabria@pec.it*

al sig. **Brigante Alfonso – Amministratore Condominio Maritur**  
viale Maritur Sottostazione  
89069 Marina di San Lorenzo (RC)  
*studiobrigante@pec.it*

**OGGETTO: segnalazione di contaminazione ambientale da amianto in località Marina del comune di San Lorenzo (RC) e di mancata esecuzione dell'ordinanza sindacale n°12 del 16.04.2018**

**1 - Premessa**

Si è rivolto al Comitato ONA di Cosenza Odv ed all'ONA Reggio Calabria, sezioni territoriali **dell'Osservatorio Nazionale Amianto**, il sig. Brigante Alfonso nato a Reggio Calabria l'11.12.1969 ed ivi residente in via Eremo Pondera n°8, nella sua qualità di Amministratore del Condominio Maritur con sede in viale Maritur Sottostazione del comune di San Lorenzo, il quale ha riferito sullo stato di grave contaminazione ambientale da amianto che continua a persistere nei pressi dell'area ex fabbrica di pipe del comune di San Lorenzo (Rc) località Marina, per la presenza di lastre in cemento amianto poste a copertura dei tetti di varie strutture (capannoni, fabbricati e ruderi) in stato di avanzato degrado, parte delle quali sono crollate e frantumate e giacenti a terra incustodite. Tale situazione persiste nonostante nel tempo si siano succeduti gli accertamenti da parte dell'ArpaCal e del Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria a seguito dei quali è stata emessa l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente di bonifica n°29 del 10.11.2003 non ottemperata dagli interessati, e quella successiva **n°12 del 16.04.2018**. Detta seconda ordinanza veniva ottemperata solo parzialmente (area ex segheria) lasciando l'area della ex fabbrica di pipe, di altra proprietà, **in stato di abbandono e di degrado senza che poi il comune abbia disposto l'esecuzione d'ufficio in danno del soggetto obbligato come specificato nel citato provvedimento.**

Riferisce il sig. Brigante che nella popolazione residente nella frazione Marina esiste la fondata preoccupazione di poter contrarre malattie asbesto correlate essendosi registrati casi di decessi e malattie di origine sospetta per le quali non è possibile escludere una concausa ascrivibile alla presenza di amianto ed a nulla sono valse le **reiterate segnalazioni del 25.06.2019, 07.10.2019, 31.03.2021 e 06.03.2023** inviate agli Enti competenti (confr. **Doc\_1A, 1B, 1C, 1D**).

In relazione a quanto illustrato e valutata **l'importanza della problematica** sia sotto l'aspetto sanitario (il rischio esposizione all'amianto) che degli obblighi di legge (mancata esecuzione dell'ordinanza) lo scrivente ha ritenuto necessario esaminare la documentazione prodotta dal sig. Brigante sia per valutare il rischio incombente sulla popolazione del luogo che per definire le azioni spettanti agli Enti competenti in materia (Comune e Regione) che le leggi all'uopo individuano come preposti alla rimozione di tale pericolo.

**2 – Esame cronologico degli atti**

Dall'esame degli atti esibiti dal sig. Brigante Alfonso risulta sostanzialmente quanto di seguito riportato.

2.1 -Con la **Relazione del 09.10.2003** relativa al sopralluogo del 17.07.2003 effettuato dal personale ArpaCal del Dipartimento di Reggio Calabria in località frazione Marina S.S. 106 del comune di San Lorenzo nei pressi della proprietà degli eredi Crea (**Doc\_5**), veniva accertato che *“La proprietà dei sig. Crea comprende tre capannoni delle dimensioni di circa*

3000 mq, 1600 mq e 6000 mq, tutti con copertura in eternit. Da un esame visivo si è avuto modo di constatare che **lo stato di conservazione dei manufatti in eternit è pessimo**, presentandosi in più parti e per diversi metri di estensione addirittura **sfondato**...Alla luce di quanto detto si ritiene **necessaria la bonifica** (rimozione) dei materiali contenenti amianto (eternit), così come previsto dal DM 06.09.1994, anche in considerazione della **vicinanza di questi al centro abitato del paese**, e rappresentando quindi un eventuale **pericolo per la salute dei cittadini**".

2.2- In data **20.02.2009** il personale tecnico Servizio Suoli e Rifiuti del Dipartimento Provinciale ArpaCal di Reggio Calabria, facendo seguito alla richiesta del NOE di Reggio Calabria, effettuava un sopralluogo presso la proprietà degli eredi Crea sita nella frazione Marina del comune di San Lorenzo (sottostante la S. S. 106) dalla cui relazione del 23.06.2009 (**Doc\_4**) emerge che *"le coperture con lastre ondulate in "etemit" (cemento-amianto) dei tetti dei vari manufatti (capannoni, ruderi e costruzioni in muratura a più di un piano f. t.) hanno una superficie di circa 10000 mq; **quelle di alcuni manufatti diroccati, fatiscenti e colonizzati da alberi ed arbusti sono crollate e le lastre in eternit sono per la maggior parte rotte; quelle di altri sono con diverse lastre mancanti (perché cadute), con diverse rotte e pericolanti; tutto è in stato di abbandono, l'area è infestata da cespugli, erbacce ed arbusti vari**".* I tecnici ArpaCal accertavano dunque il **pessimo** stato di conservazione delle lastre di eternit e, considerando l'entità di danneggiamento del materiale e la contemporanea azione degli agenti atmosferici (piogge, vento, sbalzi termici) che facilitano l'azione di degrado, ritenevano necessario, al fine di prevenire danni alla salute pubblica ed all'ambiente, *"..far effettuare un intervento di bonifica da amianto mediante rimozione di tutti i materiali che lo contengono ed idoneo smaltimento degli stessi."*

2.3 - Il Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria sulla base della Relazione di cui al precedente punto 2 ed in ottemperanza alla delega di indagine n° 3678/2008 di RG trasmetteva alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il **rapporto del 18.06.2009 (Doc\_3)** sugli esiti dell'accertamenti effettuati e della documentazione acquisita presso l'Area Tecnica del comune di San Lorenzo. Come si evince dall'articolato e circostanziato rapporto a firma del Comandante Cap. Paolo Minatoli, la vicenda risulta costellata da una serie di atti e circostanze che di fatto hanno condotto alla **non attuazione degli adempimenti spettanti sia al comune che alla Regione Calabria** nonché degli obblighi gravanti sugli stessi proprietari del sito oggetto d'indagine. Tale affermazione risulta provata dalle richieste del comune alla Regione Calabria (prot. n°1656 del 06.04.2004 e n°3078 del 08.06.2009) per la concessione di un contributo per l'esecuzione della bonifica stante l'impossibilità di poter impegnare propri fondi di bilancio, richieste formulate in date ben distanti da quella data di emanazione dell'ordinanza sindacale di bonifica n°29 del 10.11.2003. Fermo restando che l'importo del contributo richiesto dal comune risultava evidentemente eccessivo rispetto al reale costo occorrente per la bonifica (la bonifica di 10.000 mq di lastre in cemento amianto all'epoca avrebbe impegnato non più di € 120.000,00 e non € 300.000,00 come indicato dal comune), da parte sua **la Regione ha ritenuto di non essere obbligata** ad intervenire per concedere un congruo contributo che, **tuttavia, poteva essere assegnato al comune in via d'urgenza con l'obbligo previsto dall'art. 253 comma 2 del D. Lvo 152/2006** (le spese sostenute per gli interventi al comma 1 sono assistite dal **privilegio** speciale immobiliare sulle aree medesime ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, 2°

comma, del cpc).

**I ritardi e le inadempienze che hanno caratterizzato la vicenda, causando il permanere uno stato di pericolo concreto per la salute pubblica,** sono stati evidenziati nella conclusione del rapporto del NOE laddove si legge testualmente quanto segue.

*“Premesso quanto sopra, in considerazione che le procedure operative ed amministrative per la bonifica di siti contaminati sono disciplinate dagli art. 242, 244, 247, 249 e 250 del D.Lgs 152/2006 (ma esistevano anche con il D.Lgs 22/97 abrogato dalla citata legge); che quest'ultimo articolo (250) in particolare recita testualmente: Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedono direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non provvedono né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art.242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione..... Atteso che dalla documentazione in allegato si rileva che nessuno degli attori della vicenda ha provveduto a mettere in pratica le procedure amministrative finalizzate alla bonifica del sito in argomento, **gravemente contaminato dagli ingenti quantitativi di materiali contenenti fibre di amianto e di rifiuti speciali non pericolosi; visto che il comune di San Lorenzo nell'ultimo quinquennio non ha ulteriormente sollecitato l'intervento finanziario alla competente amministrazione regionale, né all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Calabria che dal 1997 al 2007 ha gestito detta emergenza ambientale in sostituzione della Regione; visto che l'inquinamento è concreto ed attuale e può mettere a repentaglio la salute pubblica; si ritiene che le responsabilità dell'omessa bonifica potrebbe addebitarsi, ai Sindaci di San Lorenzo che nel corso di questi anni si sono avvicinati nella carica, identificati in Greco Domenico Giovanni (dal 2000 al 04.04.2005) e Sapone Pasquale (dal 05.04.2005 al momento della data di compilazione del rapporto).**”*

2.4 - Con **ordinanza di bonifica n°12 del 16.04.2018 (Doc\_2)**, emessa a distanza di 15 anni dalla precedente (n°29/2003), il Sindaco pro tempore Bernardo Russo, per le motivazioni nella stessa esplicitate, ordinava ai nuovi proprietari dell'area oggetto di contaminazione ambientale, sig. Meduri Giovanni nato a Reggio Calabria il 22.08.1949 ed ivi residente in via Ravagnese - Gallina Trav. II^ n° 21, rappresentante legale della Società Sole Luna e Mare S.r.l.s. per l'immobile sito nella frazione Marina del comune di San Lorenzo sull'area identificata catastalmente al foglio di mappa n°63 particella n°1169, ed al sig. Cozzucoli Cosimo nato 13.08.1963 a Melito di Porto Salvo e residente a San Lorenzo, frazione Marina in via Corso Saltolavecchia n°176 rappresentante legale della Società 4C S.r.l. per l'immobile sito nella frazione Marina del comune di San Lorenzo sull'area identificata catastalmente al foglio di mappa n°63 particella n°1170, *“nel termine di giorni 60 dalla notifica dell'ordinanza la rimozione delle lastre di eternit in disuso e materiale di vario genere abbandonato sul suolo, con smaltimento secondo le procedure di legge ed il ripristino dello stato dei luoghi”*. Nella medesima ordinanza si avvisava che **“in caso di inadempienza e trascorso il termine prescritto si procederà alla rimozione d'ufficio in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate: fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione”** e disponeva altresì che *“L'ufficio Tecnico Comunale provveda alle operazioni necessarie per l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento, nel caso d'inadempienza, con lo stesso modo sopra indicato”*.


A tutt'oggi si rileva che la suddetta ordinanza è stata eseguita limitatamente all'area distinta con la particella 1170 occupata dalla ex segheria mentre il proprietario della contigua area dell'ex fabbrica di pipe distinta con la particella 1169, tale Meduri Giovanni, **non ha ottemperato alla bonifica, nè risulta che il comune abbia adottato i poteri sostituiti né disposto atti per procedere all'esecuzione d'ufficio in danno** come invece risultava dalla stessa ordinanza.

2.5 – Con **reiterate comunicazioni** a mezzo pec del 25.06.2019 (**Doc\_1D**), 07.10.2019 (**Doc\_1C**), 31.03.2021 (**Doc\_1B**) e 06.03.2023 (**Doc\_1A**) il sig. Brigante Alfonso, Amministratore del condominio Maritur (i cui fabbricati sono posti nelle immediate vicinanze dell'area ex fabbrica di pipe) segnalava al Sindaco di San Lorenzo, alla Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria, al Comandante NOE di Reggio Calabria ed al Comitato Provinciale ONA di Reggio Calabria il **persistere di una situazione di pericolo per la salute pubblica** per la presenza di materiali contenenti amianto in pessimo stato di conservazione nell'area ex fabbrica di pipe e **chiedeva** all'ASP, di concerto con il NOE, di *“intervenire per le verifiche del caso e per imporre la bonifica dei siti contaminati”*. Per quanto risulta da quanto riferito dal sig. Brigante **a tali segnalazioni non è stato mai dato alcun riscontro dagli Enti interessati.**

### 3 – Lo stato dei luoghi (area ex fabbrica di pipe)

Prima di entrare nel merito dei fatti e documenti di cui si è argomentato ed al fine di contestualizzare gli stessi nello stato dei luoghi e di rappresentare le condizioni degli immobili interessati dalla presenza di materiale contenente amianto a tutt'oggi **costituenti una pericolosa, concreta e massiccia fonte di esposizione**, occorre esaminare la cartografia rappresentativa della situazione catastale e quella del contesto.

Fig. 1 – Rappresentazione catastale - Foglio 63 del comune di San Lorenzo



p.la 1669 di mq 9.660  
(area ex fabbrica di pipe non bonificata)

p.la 1170 ex segheria  
(area ex segheria già bonificata)

Come si evince dallo stralcio catastale di Fig. 1 le vecchie strutture fatiscenti ed in buon parte dirute della ex fabbrica di pipe insistono sulla particella n°1169 del foglio di mappa n°63 del comune di San Lorenzo di estensione pari a mq 9.660, censita in ditta Sole Luna e Mare S.r.l.s, C. F. 02940210806.

Per la rappresentazione dello stato dei luoghi e del degrado generalizzato dell'area, è stata predisposta la documentazione fotografica di cui al repertorio fotografico REP N°1 e 2 allegati alla presente segnalazione, costituita da immagini storiche tratte da Google Earth (Foto dal N°1 al N°7) e da riprese aeree (Foto N°8) nonché da riprese fotografiche all'attualità fornite dal sig.ra sig. Brigante Alfonso (Foto N°9 e 10). Lo stato di **degrado** e di **rovina** delle strutture è stato invece raffigurato nelle immagini di cui alla Foto N°11 e 12 tratte da Street View dell'ottobre 2022.

Per la raffigurazione del contesto generale dello stato attuale è stata prodotta la foto aerea di Fig. 2 che ritrae tutto il comprensorio della Marina di San Lorenzo con gli insediamenti abitativi costeggianti il mare verso i quali prospetta l'area da bonificare.

Fig. 2 – Foto aerea dei luoghi con indicazione dell'area su cui insistono gli immobili da bonificare




Oltre a questa immagine, al fine di fornire la rappresentazione particolareggiata del contesto, è stata prodotta l'immagine in Rep N°1 – Foto N°1 ove sono indicate le due aree, quella già bonificata a seguito dell'Ordinanza sindacale n°12/2018 (ex segheria) e quella da bonificare (ex fabbrica di pipe).

Per quanto è stato possibile rilevare dalla suddetta documentazione e dal contenuto delle Relazioni descritte al precedente parag. 2 (**Doc\_4 e Doc\_5**) la superficie occupata dalle coperture delle strutture dell'ex fabbrica di pipe interessate dalla bonifica ammonta a circa **mq 2.000**.

Per dare completezza a quanto già illustrato si ritiene utile far constatare quale fosse la condizione dell'area nel suo complesso (ex segheria e fabbrica di pipe) prima della esecuzione della citata ordinanza. All'uopo di seguito si riporta l'immagine da foto aerea risalente al settembre 2017 (Fig. 3).



Fig. 3 – Immagine da Google Earth del settembre 2017, prima della bonifica dell'area ex segheria



Per quanto evincibile dall'esame di tutti gli elementi descritti non vi è dubbio che le condizioni del sito appaiono **“disastrose”** sia sotto il **profilo strutturale** che della **conclamata contaminazione ambientale**, evidentemente **peggiorate** rispetto allo stato **“pessimo”** meticolosamente descritto dal rapporto del NOE del 18.06.2009 (**Doc\_3**) dal quale sono trascorsi ormai quasi altri 15 anno senza che vi sia stato alcun intervento di messa in sicurezza.

Le ampie coperture a falde dei capannoni costituite da lastre ondulate in eternit mostrano i segni dell'**abbandono** e del **degrado materico** tale da comportare sfaldature, perdita compattezza e di resistenza. Il fenomeno è dovuto sia all'invecchiamento proprio delle lastre, sottoposte da almeno 50 anni all'azione degli **agenti atmosferici** (pioggia e vento), alle **escursioni termiche** (caldo/freddo) ed all'**azione disgregatrice di agenti biologici quali** muschi e licheni. A ciò bisogna aggiungere la perdita di consistenza delle strutture orizzontali portanti dei tetti, costituite da elementi in legno che nel tempo, in assenza di manutenzione, hanno subito il **decadimento della resistenza meccanica** (degrado strutturale), il **degrado biologico** ad opera agenti biotici (insetti e/o funghi) e marcescenza. Le suddette condizioni hanno portato alla progressiva rottura e crolli di buona parte delle strutture lignee come si evince dalle immagini che di seguito si riportano nelle Fig. 4 e 5 e nelle Foto N°11 e 12 del Rep. N°1. Altre rappresentazioni di tali pericolose condizioni sono evincibili dalle sottostanti immagini di Fig. 4 e 5 tratte ancora da Stree View (anno 2022).

**Non vi è dubbio che in questo stato il rilascio di fibre d'amianto avviene con facilità e con intensità progressiva al degrado che prosegue inesorabilmente nel tempo.**

Fig. 4 – Immagine raffigurante il crollo della copertura delle strutture poste nella Zona ovest dell'area (vista direzione ovest verso est –Street View anno 2022)



Fig. 5 – Altra immagine raffigurante il degrado delle coperture nella stessa zona di Fig. 4 (vista da direzione opposta alla precedente - Street View anno 2022)



È possibile valutare il **progressivo decadimento** strutturale dei fabbricati per come sopra descritto confrontando le foto aeree storiche del sito riportate in sequenza nel Rep. N°1. Infatti assunto come riferimento la foto aerea ricavata da Google Earth nell'anno 2023 (Foto N°2), esaminando le foto aeree degli anni precedenti nelle stesse posizioni (Foto N°3, 4, 5, 6 e 7 rispettivamente degli anni 2021, 2018, 2015, 2012 e 2003) si evince la **progressiva assenza del materiale di copertura, maggiormente evidente nei corpi di fabbrica lato ovest dell'area.**



Il contesto dei luoghi, in definitiva, si configura in un **degrado generale avanzato** (strutturale e ambientale) **in continua evoluzione con grave pregiudizio della salute pubblica**. L'area in degrado, infatti, si trova in località **urbanizzata**, con presenza di fabbricati condominiali e di villette private alcune delle quali risultano poste proprio nelle immediate vicinanze, lato monte e lato mare (Foto N°13). In questi punti si registra la possibile maggiore esposizione degli occupanti essendo le abitazioni distanziate dal sito contaminato dal ridotto spazio occupato dalla S. S. 106 (fabbricati a monte del sito) e dalla strada di servizio con a fianco il tracciato ferroviario (fabbricati a valle del sito).

Oltre alla contaminazione ambientale dovuta alle fibre d'amianto aerodisperse che si aggrava con il passare del tempo, condizione già accertata anche dal rapporto del NOE (**Doc\_3**), bisogna considerare anche la **possibile contaminazione del suolo e delle falde** non escludendo, in dipendenza della circolazione idrica superficiale e del sottosuolo, l'interessamento anche delle acque del mare. Si tratta di una eventualità che andrebbe evidentemente accertata con approfonditi studi ed indagini ma che tuttavia **rappresenta sempre più una ulteriore minaccia** per la salute pubblica con il progredire del degrado dei materiali contenenti amianto in stato di abbandono.

#### **4 – Il rischio esposizione all'amianto per la popolazione del luogo**

In merito al **rischio esposizione** a cui sono sottoposti coloro i quali vivono in aree che presentano **elevate concentrazioni di coperture in cemento amianto in stato di degrado**, per come risulta dalla letteratura di settore, esso si deve considerare **concreto ed elevato**. Infatti se è vero che il rilascio di fibre d'amianto è variabile dipendendo da vari fattori (tipologia del materiale, stato di degrado, azione di pioggia e vento, vetustà, ecc..) è altrettanto vero che ad oggi, ad oltre 50 anni dalla posa in opera delle suddette coperture, la situazione non può che essere peggiorata rispetto a quanto già acclarato dal NOE nel sopralluogo del 20.02.2009 eseguito dall'ArpaCal (**Doc\_2**). A tal proposito è utile richiamare la pubblicazione scientifica del 1991 "*Erosioni delle coperture in cemento amianto*" (G. Chiappino, I. Venerandi - Medicina del Lavoro, Milano) la quale, sulla base di uno studio sperimentalmente condotto sulla città di Milano, ha accertato che "*che fenomeni corrosivi con liberazione di fibre iniziano dopo pochi mesi, sono abbastanza evidenti dopo pochi anni e divengono imponenti tra 5 e 10 anni*" In base ai risultati risulta che "*...le coperture in cemento amianto debbono essere considerate importanti fonti di inquinamento da amianto dell'ambiente di vita anche in considerazione della loro grande estensione negli ambienti industriali, residenziali ed agricoli*". Ed ancora, andando più indietro nel tempo, a Berlino, in Germania, lo studio condotto dal prof. E. Meyer nel 1986, utilizzando una particolare camera di prelievo applicata direttamente sulla superficie, ha stabilito che la quantità media di **amianto rilasciato da coperture** esistenti corrisponde annualmente a **3 grammi** al metro quadro.

**Dunque le coperture in cemento amianto in stato di degrado scientificamente costituiscono un rischio concreto e rilevante per la salute umana e, nella fattispecie, per la popolazione del luogo.**

### Precisazione

Sulle caratteristiche ed usi dell'amianto, gli effetti nocivi sull'organismo umano e sul rilascio di fibre, si rimanda alla consultazione delle seguenti pubblicazioni scientifiche di cui il sottoscritto è autore:

-ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO DI LAVORATORI PRESSO LA CENTRALE TERMOELETTRICA DELLA VALLE DEL MERCURE

<https://www.amazon.it/dp/B00N2VR71Y>

-LA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO COME MEZZO DI PROVA PER LA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO:METODOLOGIA D'INDAGINE E CRITERI DI ACCERTAMENTO

Seconda Conferenza Internazionale "Lotta all'amianto: il diritto incontra la scienza" Regione Lazio 21.03.2014

<http://www.infusini.it/seconda-conferenza-internazionale-lotta-allamianto-il-diritto-incontra-la-scienza/>

-ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO DI LAVORATORI PRESSO L'EX CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI

<https://www.amazon.it/dp/B01M0SWYJ5>

-ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELL'ESPOSIZIONE QUALIFICATA ALL'AMIANTO DI LAVORATORI PRESSO L'EX CEMENTIFICIO DELLA ITALCEMENTI DI CASTROVILLARI

<https://www.amazon.it/dp/B08R2YJD8B>

-CONDUTTURE IDRICHE IN AMIANTO E RISCHI PER LA SALUTE

<https://www.amazon.it/dp/B07CJN4JMM>

## 5 – La pericolosità dell'amianto

Per quanto attiene la **pericolosità dell'amianto** sotto l'aspetto sanitario la scienza di settore ha dimostrato che **si possono contrarre malattie** correlate con l'inalazione di fibre (asbestosi, carcinoma polmonare, mesotelioma) **senza necessariamente essere venuti a contatto con l'amianto**, essendo sufficiente la presenza nell'ambiente di materiali contenenti amianto in grado di rilasciare fibre per innescare processi di **cancerogenesi** di natura irreversibile. È stato stabilito, altresì, che le fibre di asbesto **ledono il sistema immunitario** deprimendolo, così facilitando l'insorgere, indirettamente, di altre tipologie di malattie di natura cancerogena.

Le ricadute sulla salute pubblica dell'amianto vengono abbondantemente trattate dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ed altri organismi tra i quali bisogna annoverare l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

**Per l'amianto proprio l'OMS ha riconosciuto, già in passato, l'impossibilità di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione esposta (assenza di soglia).**

L'amianto è incluso nel Gruppo 1 delle liste dei cancerogeni e mutageni certi compilate dalla IARC, in quanto caratterizzato da precise evidenze di cancerogenicità per l'uomo. Esiste, dunque, una **responsabilità civile e penale** in caso di malattia o morte di chi colpevolmente sottopone persone all'esposizione di fibre d'amianto qualora ne venga riconosciuto il nesso di causalità.

### Precisazione

Il mesotelioma è noto per avere un **periodo di latenza** con tempi medi di 30-50 anni e risulta una malattia ad elevata letalità (sopravvivenza dei casi: 40-45% a 1 anno, 10-15% a 3 anni, 5-8% a 5 anni).

Purtroppo per essa non si dispone di strumenti terapeutici efficaci e la diagnosi si presenta spesso in stadio avanzato provocando inevitabile sofferenze e morte certa (Fonte AIOM Linee Guida mesotelioma pleurico – Edizione 2021).

Ogni anno in Italia muoiono circa 6.000 persone per causa dell'amianto di cui circa 1.500 ascrivibili al mesotelioma e, secondo l'OMS, l'amianto continuerà a causare vittime con picco atteso per il 2025.

In tema di **responsabilità di tutela sanitaria dall'esposizione ambientale all'amianto**, condizione che ricorre sempre di più al giorno d'oggi per la presenza diffusa di coperture in cemento amianto, la Cassazione si è espressa nel **considerare reato di omissione d'atti d'ufficio** il comportamento del sindaco pro tempore di un comune per avere omesso, a fronte di reiterate denunce di organi pubblici nonché di privati cittadini, di assumere qualunque iniziativa atta ad imporre lo smaltimento di lastre di eternit (amianto) che determinavano il pericolo di contaminazione di aree territoriali limitrofe (Cass. Sez. VI Pen. 16 gennaio 2020, n° 1657).

Non vi è dubbio quindi che, nel caso di specie, la presenza di siffatti materiali in cemento amianto di **vasta estensione** ed in **pessimo stato di conservazione**, costituisce un **rilevante fonte di rischio** per la salubrità dell'aria per la possibilità che fibre d'amianto possano essere rilasciate da tali manufatti per come già precedentemente illustrato. Il problema dunque interessa soprattutto l'esposizione ambientale all'amianto a cui sono sottoposti i cittadini che vivono in aree contigue o prossime a tale **massiccia fonte di esposizione**.

Fermo restando che tutte le **esposizioni pregresse** costituiscono a tutt'oggi motivo di preoccupazione dei residenti per la possibilità di insorgenza di malattie asbesto-correlate, **si ravvisa la necessità che tale fonte di esposizione cessi di costituire un rischio sanitario soprattutto a riguardo dei più giovani e degli adolescenti**.

## **5 – Le richieste dell'ONA al Commissario Straordinario del Comune di San Lorenzo ed alla Regione Calabria**

Sulla base di quanto argomentato il sottoscritto ing. Giuseppe Infusini, Presidente del Comitato ONA di Cosenza Odv, professionista esperto in problematiche ambientali connesse con la presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro, nell'ambito delle finalità e del ruolo esercitato dall'ONA Cosenza e dall'ONA Reggio Calabria nel territorio calabrese,

### **CHIEDE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI SAN LORENZO**

che venga **messa in esecuzione l'Ordinanza Sindacale n°12/2018 per la parte che interessa la bonifica delle coperture in cemento amianto delle strutture che insistono sulla particella n°1169 del foglio 63**, al fine di far cessare il rischio sanitario-ambientale incombente sulla popolazione del luogo o, in alternativa, che venga emessa una nuova Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente che prenda atto dell'**aggravamento dello stato di degrado e riassegni termini stretti e perentori** alla Società Sole Luna e Mare Srls, rappresentata dal sig. Meduri Giovanni, per l'esecuzione della bonifica e che, in caso di inadempimento, **preveda l'intervento d'ufficio** a spese della suddetta Società previa comunicazione della spesa approvata con apposita deliberazione della G. C. di approvazione del progetto degli interventi ritenuti strettamente necessari.

In subordine, qualora non vi fossero le condizioni finanziarie per l'esecuzione d'ufficio da parte del comune, il sottoscritto

### **CHIEDE ALLA REGIONE CALABRIA**

di inserire nel Piano Regionale Amianto (PRAC) il sito di che trattasi tra quelli soggetti a bonifica urgente in accordo con l'**art. 8 del DPR 08.08.1994** ed **art. 1 comma 2 del DM**

**18.03.2001 n°101**, al fine di concedere al comune di SanLorenzo il contributo necessario per la bonifica anche in accordo con il **parag. 17.1** del citato PRAC. A tal uopo la presente segnalazione viene inviata al Presidente del Consiglio Regionale ed al Governatore della Regione Calabria affinché provvedano, con apposito atto di indirizzo alle proprie strutture tecniche, all'**aggiornamento del citato PRAC** (di durata quinquennale ai sensi dell'art. 4, comma 3 della L. R.le 14/2011, **già scaduto 2022**) **superando le inadempienze** che sussistono in merito alla identificazione dei siti di cui al citato art. 8 del DPR 08.08.1994.

La mappatura dei siti di particolare rilevanza per l'alto rischio sanitario-ambientale che gli stessi rappresentano consentirebbe, nel caso specifico, il finanziamento da parte della Regione delle spese per la bonifica ai sensi dell'art. 250 del D. Lvo 152/2006, **con l'obbligo previsto dall'art. 253 comma 2 del D. Lvo 152/2006** che così recita *“Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.”*

Considerata l'indubbia gravità del rischio sanitario segnalato, al fine di scongiurare il **perdurare di pericoli per la salute pubblica a carico dei residenti del luogo**, si confida nel dovuto riscontro nei termini di legge.

Alla presente è allegata la seguente documentazione:

Repertorio fotografico dello stato dei luoghi

Rep N°1 – Foto dal N°1 al N°7

Rep N°2 – Foto dal N°8 al N°13

Doc\_1A – Segnalazione a mezzo pec del **06.03.2023** dell'Amministratore del condominio

Maritur sig. Brigante Alfonso (**che reitera le precedenti**) inviata al Sindaco di San Lorenzo, alla Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria, al Comandante NOE di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Garante della Salute della Regione Calabria ed al Comitato Provinciale ONA di Reggio Calabria

Doc\_1B – Segnalazione a mezzo pec del **31.03.2021** dell'Amministratore del condominio

Maritur sig. Brigante Alfonso (che reitera quella del 07.10.2019) inviata al Sindaco di San Lorenzo, alla Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria, al Comandante NOE di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed al Comitato Provinciale ONA di Reggio Calabria

Doc\_1C – Segnalazione a mezzo pec del **07.10.2019** dell'Amministratore del condominio

Maritur sig. Brigante Alfonso inviata al Sindaco di San Lorenzo, alla Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria, al Comandante NOE di Reggio Calabria ed al Comitato Provinciale ONA di Reggio Calabria

Doc\_1D – Segnalazione a mezzo pec del **25.06.2019** dell'Amministratore del condominio

Maritur sig. Brigante Alfonso inviata al Sindaco di San Lorenzo ed alla Procura della Repubblica

Doc\_2 - Ordinanza Sindacale n° 12 del 16.04.2018 emessa dal Sindaco pro tempore del comune di San Lorenzo

Doc\_3 – Rapporto sull'esito degli accertamenti condotti dal Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria del 18.06.2009 sulla base del sopralluogo del 20.02.2009 e della documentazione acquisita presso l'Area Tecnica del comune di San Lorenzo



Doc\_4 – Relazione del Dipartimento Provinciale ArpaCal di Reggio Calabria Servizio Suoli e Rifiuti del 23.06.2009 relativa al sopralluogo del 20.02.2009

Doc\_5 – Relazione del Dipartimento Provinciale ArpaCal di Reggio Calabria del 09.10.2003 relativa al sopralluogo del 20.02.2009

distinti saluti

ing. Giuseppe Infusini  
(Presidente ONA Cosenza Odv)



# ALLEGATI

Repertorio fotografico dello stato dei luoghi

Rep N°1 – Foto dal N°1 al N°7

Rep N°2 – Foto dal N°8 al N°13

- Doc\_1A – Segnalazione a mezzo pec del **06.03.2023** dell'Amministratore del condominio Maritur sig. Brigante Alfonso (**che reitera le precedenti**) inviata al Sindaco di San Lorenzo, alla Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria, al Comandante NOE di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, al Garante della Salute della Regione Calabria ed al Comitato Provinciale ONA di Reggio Calabria
- Doc\_1B – Segnalazione a mezzo pec del **31.03.2021** dell'Amministratore del condominio Maritur sig. Brigante Alfonso (che reitera quella del 07.10.2019) inviata al Sindaco di San Lorenzo, alla Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria, al Comandante NOE di Reggio Calabria, alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed al Comitato Provinciale ONA di Reggio Calabria
- Doc\_1C – Segnalazione a mezzo pec del **07.10.2019** dell'Amministratore del condominio Maritur sig. Brigante Alfonso inviata al Sindaco di San Lorenzo, alla Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria, al Comandante NOE di Reggio Calabria ed al Comitato Provinciale ONA di Reggio Calabria
- Doc\_1D – Segnalazione a mezzo pec del **25.06.2019** dell'Amministratore del condominio Maritur sig. Brigante Alfonso inviata al Sindaco di San Lorenzo ed alla Procura della Repubblica
- Doc\_2 - Ordinanza Sindacale n° 12 del 16.04.2018 emessa dal Sindaco pro tempore del comune di San Lorenzo
- Doc\_3 – Rapporto sull'esito degli accertamenti condotti dal Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria del 18.06.2009 sulla base del sopralluogo del 20.02.2009 e della documentazione acquisita presso l'Area Tecnica del comune di San Lorenzo
- Doc\_4 – Relazione del Dipartimento Provinciale ArpaCal di Reggio Calabria Servizio Suoli e Rifiuti del 23.06.2009 relativa al sopralluogo del 20.02.2009
- Doc\_5 – Relazione del Dipartimento Provinciale ArpaCal di Reggio Calabria del 09.10.2003 relativa al sopralluogo del 20.02.2009

REGGIO CALABRIA

0965/812022

Email: amministrazionebrigante.principato@hotmail.it

Da "studiobrigante" studiobrigante@pec.it

A protocollo.sanlorenzo@asmepec.it, procura.reggiocalabria@giustizia.it, direzionegenerale.asprc@certificamail.it,  
noerccdo@carabinieri.it, onareggiocalabria@pec.it, garantosalute@pec.consrc.it

Cc "protocollo.sanlorenzo" protocollo.sanlorenzo@asmepec.it

Data Mon, 6 Mar 2023 09:09:46 +0100

Oggetto Re:CONDOMINIO MARITUR /// SEGNALAZIONE PRESENZA AMIANTO IN STATO DI DEGRADO PRESSO FABBRICA  
PIPE SAN LORENZO MARINA (RC)

Con la presente si rende noto che a distanza di 4 anni dalla prima denuncia e 2 anni dalla seconda, ad oggi, nulla è cambiato rispetto alla bonifica che il proprietario del 1° lotto, tale Sig Meduri, avrebbe dovuto fare. Peraltro si segnala che in uno dei lotti, forse il 3°, è stata avviata una produzione di ortaggi destinata, probabilmente alla vendita. E' comprensibile immaginare che in questo lasso di tempo le condizioni del tetto di amianto siano notevolmente peggiorate a discapito della salute pubblica. Si richiede a codesti uffici di rendere edotta questa Amministrazione in merito alle procedure che sono state avviate e con quale esito.

AMMINISTRAZIONE DOTT. BRIGANTE ALFONSO  
REGGIO CALABRIA  
0965/812022  
Email: amministrazionebrigante.principato@hotmail.it

Da "studiobrigante" studiobrigante@pec.it

A protocollo.sanlorenzo@asmepec.it, "Procura Repubblica RC" procura.reggiocalabria@giustizia.it, direzionegenerale.asprc@certificamail.it, noerccdo@carabinieri.it, onareggiocalabria@pec.it

Cc

Data Wed, 31 Mar 2021 16:19:00 +0200

Oggetto Fw:CONDOMINIO MARITUR /// SEGNALAZIONE PRESENZA AMIANTO IN STATO DI DEGRADO PRESSO FABBRICA PIPE SAN LORENZO MARINA (RC)

Spettabili Enti

Reinoltro segnalazione inviata in data 07.10.2019, ad oggi il problema persiste.

Grazie



Sig. Alfonso Brigante n. g. Amministratore  
Via le Maritur  
sotto Stazione  
tel 348.6925877  
e-mail amministrazione brigante.principato@hotmail.it

Rec. studiobrigante@pec.it

Spett.le Sindaco di San Lorenzo.....  
mail: .....

Spett.le ASP Direzione Generale di Reggio Calabria  
Via Diana, 3\_89125  
mail: direzione generale.asprc@certificatamail.it

Spett.le Comandante NOE di Reggio Calabria  
mail: noerccdo@carabinieri.it

Spett.le Procura della Repubblica di Reggio Calabria  
mail: .....

e p.c. Spett.le Osservatorio Nazionale sull'Amianto  
Comitato Provinciale di Reggio Calabria  
mail: onareggiocalabria@pec.it

**OGGETTO:** Segnalazione presenza di amianto in stato di degrado L257/92.

Richiesta di verifica indici di aerodispersione delle polveri e fibre di amianto in relazione ai

manufatti ubicati in Marina di San Lorenzo Via Ex Abbrico Pipe sotto la Vecchia

Spett.le Sindaco di San Lorenzo..... Spett.le ASP, Spett.le NOE di Reggio Calabria

il sottoscritto/ra Alfonso Brigante

premessi

che nella città di Marina di San Lorenzo in Via Ex Abbrico Pipe sotto la Vecchia  
sono presenti materiali presumibilmente di amianto, questi materiali sono in pessimo stato di  
conservazione e sottoposti a intemperie ed escursioni termiche.

-Che l'amianto è un agente cancerogeno, oltre che fibrogeno, ed in grado di provocare mesoteliomi,  
tumori polmonari, tumori alle ovaie e alla laringe, per limitarci a quelli già riconosciuti  
unanimemente dallo IARC, in assenza di qualsiasi soglia al di sotto della quale il rischio si annulla.  
Pertanto, possono bastare anche poche fibre di amianto per determinare l'insorgenza di patologie  
asbesto correlate e comunque del mesotelioma.

- Che le polveri e fibre di amianto sono cancerogene, e possono determinare l'insorgere di gravi  
patologie, e che in base a quanto sancito dal quarto "considerando" della direttiva 477/83/CEE e  
l'undicesimo "considerando" della direttiva 148/2009/CE, e l'Agenzia IARC testualmente: "At  
present, it is not possible to assess whether there is a level of exposure in humans below which an  
increased risk of cancer would not occur", per cui non sussiste un limite di soglia al di sotto del

quale il rischio di contrarre il mesotelioma si annulla (contrariamente alle altre patologie asbesto correlate), e anche una dose molto bassa potrebbe far insorgere questa patologia dopo lunghi periodi di latenza (nell'induzione del mesotelioma da amianto sarebbe determinante l'inalazione di una dose innescante - la c.d. "trigger dose" - anche "straordinariamente piccola").

Tale teoria viene precipuamente fondata sul noto lavoro di Selikoff "Asbestos and disease" del 1978, nel quale egli afferma testualmente "the trigger dose may be small, in some cases extraordinarily so" - Selikoff, Asbestos and Disease, Accademy Press 1978, Relationships - second criterion, p. 162);

- Che il diritto alla salute è tutelato dall'art. 32 della Costituzione, e che un'eventuale presenza di amianto costituirebbe una lesione grave di questo diritto, che appartiene ad ogni essere umano, e costituisce interesse per la collettività;

Si impone pertanto la tutela della salute attraverso la prevenzione primaria, che evitando ogni forma di esposizione, costituisce l'unico strumento di effettiva tutela della salute.

Proprio per questi motivi si impone la bonifica del sito contaminato.

L'esponente non ignora le disposizioni della Legge 257/1992, che pongono tutta una serie di competenze della ASP ai fini della verifica sia degli indici di aerodispersione che dell'effettiva pericolosità dei materiali ai fini di imporre la bonifica, e tuttavia, nel caso di specie, proprio alla luce della conclamata pericolosità, si impone una verifica degli indici di aerodispersione.

Inoltre, l'esponente è a conoscenza del fatto che il Sindaco è titolare dei poteri di pubblica sicurezza e di tutela della salute e quindi ha poteri di ordinanza attraverso i quali imporre la bonifica dei siti contaminati.

Per quanto sopra, la parte istante, pone per conoscenza l'Osservatorio Nazionale sull'Amianto - Comitato Provinciale di Reggio Calabria nell'ambito della sua finalità istituzionale e statutaria, e per quanto in premessa,

chiede

che Codesta Spett.le ASL di concerto con il reparto operativo del NOE per competenza Territoriale e funzione istituzionale (NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO), intervenga per verificare quali siano allo stato attuale gli indici di aerodispersione e degrado e dunque di imporre la bonifica dei siti contaminati con totale rimozione dei materiali di amianto.

Tale richiesta è formulata anche al Preg.mo Sig. Sindaco affinché attivi i poteri di pubblica sicurezza e comunque di ordinanza per la tutela della salute e ordini la rimozione dell'amianto.

In attesa di riscontro, distinti saluti.

Reggio Calabria 07.10.2019

FIRMA  


29/02/24, 10:13

Gmail - POSTA CERTIFICATA: Fw:CONDOMINIO MARITUR /// SEGNALAZIONE PRESENZA AMIANTO IN STATO DI DEGR...

Da : "studiobrigante" studiobrigante@pec.it

A : protocollo.sanlorenzo@asmepec.it,"Procura Repubblica RC" procura.reggiocalabria@giustizia.it, direzionegenerale.asprc@certificamail.it, noercodo@carabinieri.it, onareggiocalabria@pec.it

Cc :

Data : Mon, 7 Oct 2019 11:01:35 +0200

Oggetto : CONDOMINIO MARITUR /// SEGNALAZIONE PRESENZA AMIANTO IN STATO DI DEGRADO PRESSO FABBRICA PIPE SAN LORENZO MARINA (RC)

Gentile Sig.Sindaco di San Lorenzo e Spettabili Enti

In allegato alla presente Le invio n. 2 documenti per segnalazione presenza di amianto, come da oggetto riportato.

Saluti



Studio Amm.ne Condominiale Dott. Alfonso Brigante - Via L. n° 24 - 89123 Reggio Cal.  
 e-mail [amministrazionebrigante.principato@hotmail.it](mailto:amministrazionebrigante.principato@hotmail.it) Tel. 0965/81.20.22 - Cell. 348/69.25.871  
 P.Iva 021922408807

Condominio Maritur  
 Viale Maritur sotto stazione  
 Marina di San Lorenzo

Alla cortese attenzione di  
 Procura della Repubblica

Comune San Lorenzo Marina  
[protocollo.sanlorenzo@asmepec.it](mailto:protocollo.sanlorenzo@asmepec.it)

[comune.san\\_lorenzo@pec.protezionecivilecalabria.it](mailto:comune.san_lorenzo@pec.protezionecivilecalabria.it)

PEC

Prot n° ,01 del 25/06/2019

Oggetto: Diffida e richiesta rimozione amianto

Il sottoscritto dott Alfonso Brigante n.q. di Amministratore pro tempore del condominio Maritur sito in Viale Maritur sottostazione Marina di San Lorenzo, con la presente intende denunciare ancora una volta presenza di amianto deteriorato presso la ex fabbrica di pipe prospiciente al condominio.

Siamo a conoscenza della vendita dell'ex fabbrica e della sua suddivisione in 3 lotti. Uno dei lotti è stato correttamente e regolarmente pulito dal proprietario dello stesso, mentre gli altri 2 lotti, di cui non conosco il nome dei proprietari, vessano in uno stato di abbandono soprattutto per quanto riguarda l'amianto che di anno in anno si deteriora sempre più, sprigionando polveri che possono cagionare concreti danni alla salute.

Visto quanto sopra evidenziato, chiedo in nome e per conto del condominio da me amministrato un tempestivo intervento risolutivo per la rimozione in maniera corretta di tutto l'amianto presente nei lotti della ex Fabbrica.

Reggio Calabria Il 25.06.2019

CONDOMINIO MARITUR  
 Viale Maritur sotto Stazione  
 89003 Marina di San Lorenzo (RC)  
 P.IVA 021922408807





# COMUNE DI SAN LORENZO

89069 Città Metropolitana di Reggio Calabria

P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023

PEC: [protocollo.sanlorenzo@asmepec.it](mailto:protocollo.sanlorenzo@asmepec.it)

Doc\_2

UFFICIO DEL SINDACO

Protocollo n. 3061 del 16.04.2018

## ORDINANZA N° 12/2018 del 16.04.2018

### IL SINDACO

#### PREMESSO Che:

- In data 10/11/2003 veniva emessa dal Sindaco l'Ordinanza N. 29 contingibile ed urgente in materia di igiene e salute pubblica relativa alla rimozione manto di copertura in eternit dei fabbricati degli eredi Crea Giovanni, debitamente notificata in data 24/11/2003 al Sig. Crea Francesco nato a Reggio Calabria il 21/07/1946 ivi residente in via Melacrino n. 9;
- In data 30.01.2004 il Sig. Crea Francesco comunicava con nota acquisita al prot. n. 455 che, pur essendo il proprietario non ha la materiale detenzione di detto immobile atteso che è in corso un giudizio avverso una pretesa di usucapione della proprietà in questione promossa dal Sig. Crea Antonio e proseguita dai suoi eredi Sigg.ri Romeo Antonino e Romeo Fabrizio;

**PRESO ATTO** che gli immobili di cui all'Ordinanza sono stati successivamente oggetto di asta giudiziaria svoltasi in data 21.06.2016 presso il Tribunale di Reggio Calabria innanzi al Giudice Esecutore Dott.ssa Drago, e che nelle more della quale è risultato impossibile emettere ordinanza.

**ACCERTATO** che l'immobile riportato in Catasto al foglio di mappa n. 63 particella n. 1169 e foglio 63 particella n. 1170 di complessivi mq. 23.670 già oggetto di precedente Ordinanza, all'esito dell'asta giudiziaria svoltasi in data 21.06.2016 presso il Tribunale di Reggio Calabria innanzi al Giudice Esecutore Dott.ssa Drago veniva assegnato alla Società Sole Luna e Mare S.r.l.s. in atti rappresentata dal Sig. MEDURI Giovanni nato a Reggio Calabria il 22.08.1949 ed ivi residente in via Ravagnese - Gallina Trav. II<sup>^</sup> n. 21 C.F. MDRGNN49M22H224E;

**VISTO** il verbale della Guardia di Finanza Compagnia di Melito di Porto Salvo del 29/03/2017, con il quale si contestava ai proprietari la presenza sul terreno individuato al NCEU Foglio 63 p.lla 1169 e foglio 63 p.lla 1170 di estensione mq. 23.670 di lastre eternit in disuso pari a mq. 3.650 oltre materiale di risulta proveniente dalla demolizione di fabbricati e elettrodomestici, e pneumatici e varie batterie di autovetture.

**RISCONTRATO** da quanto riportato nel verbale della Guardia di Finanza Compagnia di Melito di Porto Salvo del 29/03/2017, che la particella riportata al foglio di mappa 63 n. 1170 con atto notarile del 23.03.2017 presso il Notaio Autuori di Bova Marina, veniva ceduta alla Società 4C S.r.l. rappresentata dal Sig. COZZUCOLI Cosimo nato il 13.08.1963 a Melito di Porto Salvo e residente a San Lorenzo frazione Marina in via Corso Saltolavecchia n. 176;

**RITENUTO** che ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.lgs n. 152/2006, l'abbandono e il deposito incontrollato di detto materiale sul suolo pubblico- privato sono vietati.

**RITENUTO** pertanto, di disporre per la rimozione di quanto sopra così come previsto dall'art.192, comma 3, del D.L. vo. N. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

**VISTO** l'art. 255 comma 1 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

**VISTO** l'art. 54 del TUEL n. 267/2000

### ORDINA

Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.lgs n. 152/2006, al Sig. MEDURI Giovanni nato a Reggio Calabria il 22.08.1949 ed ivi residente in via Ravagnese - Gallina Trav. II<sup>^</sup> n. 21 MDRGNN49M22H224E n.q. di rappresentante legale della Società Sole Luna e Mare S.r.l.s., proprietario dell'immobile sito nella fraz. Marina di questo Comune, sull'area identificata catastalmente al foglio di mappa n. 63 particella n. 1169; al Sig. COZZUCOLI Cosimo nato il 13.08.1963 a Melito di Porto Salvo e residente a San Lorenzo frazione Marina in via Corso



S.r.l., proprietario dell'immobile sito nella fraz. Marina di questo Comune sull'area identificata catastalmente al foglio di mappa n. 63 particella n. 1170, nel termine di gg. 60 (sessanta) dalla notifica della presente ordinanza la rimozione delle lastre di eternit in disuso e materiale di vario genere abbandonato sul suolo, quali inerti provenienti dalla demolizione di fabbricati, elettrodomestici e pneumatici e varie batterie di autovetture, con smaltimento secondo le procedure di legge e il ripristino dello stato dei luoghi.

#### **AVVISA**

Le persone sopra indicate che, in caso di inadempienza e trascorso il termine prescritto si procederà alla rimozione d'ufficio in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione.

Avvisa, inoltre, che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza verrà deferito alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3, del D.L.vo n. 152/2006

#### **DISPONE**

L'ufficio Tecnico Comunale provveda alle operazioni necessarie per l'esecuzione d'ufficio del presente provvedimento, nel caso d'inadempienza, con lo stesso modo sopra indicato.

La Forza Pubblica è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Che la presente Ordinanza, venga notificata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, Alla Prefettura di Reggio Cal., alla Guardia di Finanza Compagnia di Melito di Porto Salvo, al Comando Stazione Carabinieri di Melito di Porto Salvo, all'ASP 5 di Reggio Calabria, all'ARPACAL di Reggio Calabria, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della provincia di Reggio Calabria e Vibo Valentia, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per la Calabria con sede in Roccelletta di Borgia (CZ), e al Segretario Comunale.

San Lorenzo li 16.04.2018

**IL SINDACO**

**Dr. BERNARDO RUSSO**

*(originale firmato e custodito agli atti, ex art. 3 D.Lgs 12.02.1993 n. 39)*



*Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente  
Nucleo Operativo Ecologico di Reggio Calabria*

Via dei Pritanei, 20 – 89100 Reggio di Calabria Tel.0965/28438 Fax ☎ 0965/24820

e-mail noerccdo@carabinieri.it

Nr.1/6-4 di prot.

Reggio Calabria, li 18.06.2009

OGGETTO:-Esito accertamenti relativi alla delega di indagine nr.3675/08 R.G. Atti della P.R. 2009.



ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
- Dott.E.Riccioni -

REGGIO CALABRIA

\*\*\*§\*\*\*

In ottemperanza alla delega in oggetto si comunica che alle ore 10,00 circa del 20.02.2009, militare dipendente ed il Dott. Laganà Domenico dell'Arpacal – Dipartimento Provinciale – di Reggio Calabria si recavano in località Marina del comune di San Lorenzo e lungo la SS.106 notavano i ruderi del dismesso stabilimento per la lavorazione di legno per pipe della società S.I.L.V.A.

Sul posto giungevano anche gli esponenti coniugi Avvocati **Calabrò Luciano**<sup>1</sup> e **Falcone Maria Rosaria**<sup>2</sup>, precedentemente contattati, i quali oralmente confermavano di essere i firmatari della denuncia-querela che segnalava la presenza di amianto nell'impianto in trattazione.

Dalla verifica esterna all'ex fabbrica si acclarava che la stessa si estendeva per oltre 35.000 mq. ma poiché dal lato ferrovia non era delimitata da alcuna recinzione non era possibile stabilire con esattezza l'ampiezza dei terreni di pertinenza dell'opificio, che confinavano con quelli di privati cittadini senza demarcazioni di sorta.

All'interno dell'area in trattazione si notavano tre grandi costruzioni in muratura, alcune diroccate, tutte con tetti in lastre d'amianto in pessime condizioni d'uso, perché a tratti rotte,

- segue -

<sup>1</sup> Nato a Melito P.S. il di 01.12.1963, residente a San Lorenzo al Viale degli Aranci nr.63.

<sup>2</sup> Nata a San Lorenzo il 10.10.1957, residente come sopra.



sfondate e depauperate dagli agenti atmosferici, che addirittura confinavano con la SS.106 Jonica, la tratta ferroviaria ed alcune abitazioni.

Per una migliore visione dello stato dei luoghi venivano eseguiti rilievi fotografici. (VDS Alleg.n.1)

Dalla documentazione acquisita il 23 successivo dall'Ing.SERGI Marco Antonio, Responsabile dell'Area Tecnica del suddetto Comune, la vicenda veniva così ricostruita:

- in data 18.09.2002 i coniugi Calabrò-Falcone, sopra generalizzati, presentavano alle Autorità costituite un esposto dello stesso tenore di quello cui è procedimento; (VDS Alleg.n.2)
- con nota nr.5843 datata 30.10.2002 il Responsabile dell'Area Tecnica del comune di San Lorenzo, chiedeva un sopralluogo al P.M.P. di Reggio Calabria (oggi A.R.P.A.CAL.) al fine di accertare l'eventuale pericolosità di inquinamento di amianto derivante dai manufatti dell'ex fabbrica degli eredi Crea; (VDS Alleg.n.3)
- con nota nr.33785 datata 15.11.2002 anche il Dipartimento Sanità della Regione Calabria, chiedeva al P.M.P. di Reggio Calabria di conoscere le iniziative adottate al problema evidenziato; (VDS Alleg.n.4)
- con nota nr.3120 datata 18.06.2003 l'Ing.SERGI Marco dell'Area Tecnica del comune di San Lorenzo, richiedeva nuovamente al citato Presidio Multizonale di Prevenzione un sopralluogo presso il sito in narrativa; (VDS Alleg.n.5)
- con lettera nr.718 datata 04.11.2003 l'A.R.P.A.CAL. di Reggio Calabria, (subentrata nel frattempo al P.M.P.) trasmetteva il verbale di sopralluogo richiesto, dal quale in sintesi si evinceva che all'interno della proprietà degli eredi Crea vi erano dei manufatti con circa mq.10.600 di coperture in eternit in pessimo stato d'uso e pertanto prescriveva la necessaria bonifica (rimozione) dei materiali come previsto dal D.M.06.09.1994; (VDS Alleg.n.6)
- con informativa nr.3209/26 datata 08.11.2003, la Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, sequestrava tutta l'area in argomento, che denominava "Vecchio Opificio" località Torre del Salto e la collocava catastalmente nel foglio di mappa 63 del comune di San Lorenzo, particelle 114, 115, 116, 242 e 456; (VDS Alleg.n.7)
- con Ordinanza nr.29 del 10.11.2003 il Sindaco di San Lorenzo ordinava agli eredi di Crea Giovanni la rimozione dei materiali contenenti amianto dai fabbricati in argomento, entro 90 giorni dalla notifica ed in pari data con nota 5523 la trasmetteva a vari Enti; (VDS Alleg.n.8 e n.9)





- con Ordinanza nr.7 del 17.11.2003 il responsabile dell'Area Tecnica di San Lorenzo ordinava al sig. Crea Francesco, in atto generalizzato, la rimozione dei rifiuti abbandonati nell'area della fabbrica in narrativa, entro 30 giorni dalla notifica; (VDS Alleg.n.10 e n.11)
- con delega nr.4547/03 RGNR datata 01.12.2003 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria chiedeva, alla P.G. che aveva operato il sequestro di cui sopra, di contattare il comune di San Lorenzo e vigilare l'esecuzione della bonifica del sito interessato dai rifiuti da parte del Crea Francesco, provvedendo, ai sensi dell'art.14 e 17 del D.Lgs 22/97, qualora il citato Crea non avesse ottemperato a quanto richiesto; (VDS Alleg.n.12)
- con nota del 30.01.2004 protocollata al nr.455 del comune di San Lorenzo, **l'Ing.Crea Francesco**<sup>3</sup> in riferimento alle Ordinanze 29 e 07 sopra indicate, spiegava che pur essendo proprietario dell'immobile in argomento non ne aveva la materiale detenzione, atteso che era in corso un giudizio avverso una pretesa usucapione della proprietà in questione promossa dal deceduto Crea Antonino e proseguita dai suoi eredi Romeo Antonino e Fabrizio. Pertanto il 23.05.2003 aveva querelato i suddetti Romeo anche per aver posto in essere impedimenti all'accesso del bene di cui si tratta e promosso un'azione diretta all'immediato possesso della proprietà che veniva rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione staccata di Melito Porto Salvo, e che pertanto, non avendo la disponibilità della proprietà, era impossibilitato ad ottemperare all'invito alle due Ordinanze comunali; (VDS Alleg.n.13)
- con nota nr.121 A/T datata 02.02.2004, il responsabile dell'Area Tecnica di San Lorenzo chiedeva un parere legale all'Avv.Floccari Annunziata da Melito Porto Salvo in merito alla suddetta lettera del Crea Francesco; (VDS Alleg.n.14)
- con comunicazione del 04.02.2004 l'avv. Floccari, in sintesi, rispondeva che in quel periodo l'animus possidenti dell'immobile in contenzioso era in capo a ROMEO Antonino e Fabrizio e che sarebbe stato opportuno revocare le Ordinanze sindacali al Crea Francesco e notificarle ai due ROMEO; (VDS Alleg.n.15)
- con nota nr.455 del 18.02.2004 il responsabile dell'Area Tecnica comunale rispondendo alla richiesta di revoca delle Ordinanze del Crea Francesco comunicava che la stessa non poteva essere presa in considerazione, che invece doveva essere presentata alla Guardia di Finanza che aveva proposto i provvedimenti suddetti; (VDS Alleg.n.16)

<sup>3</sup> Nato a Reggio Calabria il 21.07.1946 ivi residente alla via G.Melacrino n.9.






- con verbale di sopralluogo datato 24.02.2004 la Polizia Municipale di San Lorenzo constatava che nell'area ove insisteva l'immobile non era stato rimosso nè il materiale in amianto, né i rifiuti ivi stoccati; (VDS Alleg.n.17)
- con nota nr.1656 datata 06.04.2004 il Sindaco di San Lorenzo – Domenico Greco – in considerazione della mancata ottemperanza delle due Ordinanze in narrativa da parte del responsabile, visto che spettava all'Ente locale ottemperare alla rimozione dei rifiuti per evitare eventuali pericoli per la salute pubblica, atteso che per lo smaltimento dell'amianto, quantificato in mq.10.600 da effettuare con ditta iscritta all'Albo regionale gestori rifiuti di Catanzaro occorrevano circa €300.000,00; poiché tale impegno economico non poteva essere sostenuto dall'amministrazione locale, questi chiedeva all'Assessorato Regionale all'Ambiente di Catanzaro, all'Assessorato Provinciale di Reggio Calabria ed alla Prefettura di Reggio Calabria, un contributo economico per adempiere con urgenza alle operazioni sopra descritte; (VDS Alleg.n.18)
- in data 13.03.2007 con verbale di operazioni compiute la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di questo Centro, nel contesto del proc.pen.711/07 RG Atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, acquisivano presso il comune di San Lorenzo della documentazione inerente la vicenda cui è procedimento; (VDS Alleg.n.19)

A ciò non seguivano operazioni di bonifica, infatti il tecnico comunale di San Lorenzo, Ing. Sergi Marco, oralmente riferiva che:

- l'Assessorato Regionale all'Ambiente di Catanzaro, non prendeva in considerazione la richiesta di fondi da parte del Sindaco Greco, che non otteneva alcuna risposta;
- non era a conoscenza dell'esito della vicenda processuale del Crea Francesco e dei due Romeo, per la proprietà del bene in narrativa;
- che non aveva più seguito la vicenda poiché dal 2005 al 2007 circa aveva lasciato l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica, per riprenderlo successivamente;
- che l'attuale Sindaco di San Lorenzo non era a conoscenza della vicenda storica dell'immobile, ma che l'avrebbe immediatamente erudito dato che la questione si stava ripresentando.

Dagli accertamenti espletati il 04.06.2009 presso la Squadriglia Navale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria si veniva a conoscenza dal Maresciallo PULVIRENTI Gaetano che l'area in questione risultava ancora sottoposta a sequestro ed all'uopo lo scrivente faceva presente che nel sito non erano più apposti i cartelli attestanti detto stato, né era stata eseguita alcuna bonifica.



Dalla visura camerale storica della società S.I.L.V.A. s.r.l. (Società Industria Legnami Vari Aspromonte) con sede in Bagaladi alla via Bruno Buozzi nr.23, si acclarava che la stessa era stata costituita il di 01.04.1932 ed aveva termine il 31.12.2000. Dall'atto si rilevava che il 10.01.2008 veniva modificata la precedente Partita Iva a fronte di recupero automatico dell'Agenzia delle Entrate. (VDS Alleg.n.20)

In data 08.06.2009, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di San Lorenzo consegnava a questo Nucleo copia della nota nr.3078 relativa alla nuova richiesta di contributo di €.300.000,00 per l'esecuzione dell'Ordinanza Sindacale nr.29 del 10.11.2003 che indirizzava al Presidente della Regione Calabria ed al Commissario per l'Emergenza Rifiuti di Catanzaro. (VDS Alleg.n.21)

Con nota nr.7766 datata 15.06.2009 l'Ufficio del Commissario Delegato per il superamento della situazione di emergenza nel settore rifiuti urbani nel territorio della regione Calabria, riferiva che con OPCM n.3731 del 16 gennaio 2009, a detta struttura, era stato prorogato il proprio mandato con cessazione di ogni altra precedente competenza. Inoltre genericamente precisava che con Deliberazione della Giunta Regionale n.107 datata 09.03.2009 i Comuni erano competenti sull'attività di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati, in relazione al D.M.25.10.1999 n.471, all'art.86 della L.R.12.08.2002 nr.36 ed al titolo V del D.Lgs 152/2006. (VDS Alleg.n.22 e n.23)

Premesso quanto sopra, in considerazione che le procedure operative ed amministrative per la bonifica di siti contaminati sono disciplinate dagli artt.242, 244, 247, 249 e 250 del D.Lgs 152/2006 (ma esistevano anche con il D.Lgs 22/97 abrogato dalla citata legge); che quest'ultimo articolo (250) in particolare recita testualmente: "Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedono direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non provvedono né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art.242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione...omissis"; atteso che dalla documentazione in allegato si rileva che nessuno degli attori della vicenda hanno provveduto mettere in pratica le procedure amministrative finalizzate alla bonifica del sito in argomento, gravemente contaminato dagli ingenti quantitativi di materiali contenenti fibre di amianto e di rifiuti speciali non pericolosi; visto che il comune di San Lorenzo nell'ultimo quinquennio non ha ulteriormente sollecitato l'intervento finanziario alla competente amministrazione regionale, né all'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria, che dal 1997 al 2007 ha gestito detta emergenza ambientale in sostituzione della Regione;





70

Se l'inquinamento è concreto ed attuale e può mettere a repentaglio la salute pubblica; si ritiene che le responsabilità dell'omessa bonifica potrebbe addebitarsi, ai Sindaci di San Lorenzo che nel corso di questi anni si sono avvicinati nella carica, identificati in:

- GRECO Domenico Giovanni, nato a San Lorenzo il di 08.08.1948, domiciliato in Melito Porto Salvo alla via Don L.Sturzo snc – sindaco dal 2000 al 04.04.2005;
- SAPONE Pasquale, nato a San Lorenzo il di 01.09.1952, domiciliato a Melito Porto Salvo alla via Tenente Minicuci snc, sindaco dal 05.04.2005 ad oggi.

Si riserva di trasmettere la relazione dell'Arpacal di Reggio Calabria perché ancora non pervenuta.

Accertamenti ed informativa del M.A.s.UPS Campanella Gaspare.



IL COMANDANTE  
Cap. Paolo Minutoli

# Regione Calabria

A.R.P.A.Cal.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



Doc\_4

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA



## SERVIZIO SUOLO E RIFIUTI

A.r.p.a.Cal

DIPARTIMENTO  
REGGIO CALABRIA

Corrispondenza in entrata INTELA



Prot. S.R. 1384

Reggio Calabria 23/06/2009

Prot. 346 INT.

Al Direttore del Dipartimento

Data 25-06-09

Sede.

Oggetto: richiesta di personale specializzato per problematica amianto.

In data 20 febbraio 2009 il sottoscritto dott. Pasquale Laganà, coll. prof. sanitario presso il Servizio Suolo e Rifiuti di questo Dipartimento Prov. Arpacal di RC, in riferimento alla richiesta del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente Nucleo Operativo Ecologico di RC con nota prot. n. 1/6 - 1 datata 15/02/2009, si è recato presso la proprietà eredi Crea sita nella frazione Marina del comune di San Lorenzo (sottostante la SS 106), al fine di accertare lo stato di conservazione delle coperture in eternit presenti sui manufatti ubicati nella suddetta proprietà.

Durante il sopralluogo, avvenuto in compagnia del M. A. s. UPS Campanella Gaspare del Noe di RC, è emerso quanto segue:

- le coperture con lastre ondulate in "eternit" (cemento-amianto) dei tetti dei vari manufatti (capannoni, ruderi e costruzioni in muratura a più di un piano f. t.) hanno una superficie di circa 10000 mq;
- quelle di alcuni manufatti diroccati, fatiscenti e colonizzati da alberi ed arbusti sono crollate e le lastre in eternit sono per la maggior parte rotte;
- quelle di altri sono con diverse lastre mancanti (perché cadute), con diverse rotte e pericolanti;
- tutto è in stato di abbandono, l'area è infestata da cespugli, erbacce ed arbusti vari.

Tenendo conto di quanto visivamente riscontrato, sopra riportato e documentato in parte con rilievi fotografici (n. 9 foto allegati alla presente), si afferma che lo stato di conservazione delle lastre in eternit è complessivamente pessimo.

Per quanto detto sopra, questo Ufficio, ritenendo possibile rilascio e dispersione di fibre di amianto nell'ambiente, essendo di fronte a materiale in gran parte danneggiato che, esposto ad agenti atmosferici, subisce un ulteriore e progressivo degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici e dell'erosione eolica, onde evitare l'aggravarsi della situazione, questo Ufficio ritiene necessario far effettuare, nel rispetto delle Leggi e Normative Nazionali e Regionali vigenti in materia di amianto ed in particolare del D. M. 06/09/94 e a quanto specificato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del D. 20/08/99, un intervento di bonifica da amianto mediante rimozione di tutti i materiali che lo contengono ed idoneo smaltimento degli stessi, dopo l'approvazione del relativo piano da parte del Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza Luoghi Lavoro dell'ASP di competenza. Inoltre, in attesa dell'avvio dei lavori di bonifica, si considera necessario impedire l'accesso a chiunque non sia incaricato alle operazioni di bonifica o di iniziale messa in sicurezza dei manufatti interessati.

Tutto ciò al fine di prevenire danni alla salute pubblica ed all'ambiente.

L'opportuna vigilanza sarà esercitata dal Dipartimento di Prevenzione della A. S. P. 5, competente per territorio.

I FUNZIONARI

(Dott. Pasquale Laganà)

*Pasquale Laganà*


V. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Angela Cardile)

*Angela Cardile*



→  
F.M. 5  
Pignone Reggiano



Manifestazione sita nella proprietà  
ereditaria - ubicata, ubicata la S.S. 106,  
nella frazione Marina del Comune  
di San Lorenzo (RC).  
d. 20-02-2009 Pignone Reggiano




155




F. n. 6

Comune di ...




Manifesti siti nella proprietà  
 eredi Crea - Usciate, adiacenti la SS. 106,  
 nella frazione Marina del comune  
 di San Lorenzo (RC).  
 d. 20-02-2009 Ag. Qual. Agraria




Comune di ...

Popolo Sagueni

F.n. 7



Manifesti n. 1 nella proprietà  
eredi Crea - ubicata, sita accanto la SS. 106,  
nella frazione Marina del Comune  
di San Lorenzo (RC).  
1.20.02-2009 Popolo Sagueni



Popolo Sagueni






strada laica  
 ↑

F.n.1

Moruffatti siti nella proprietà  
 eredi Crea - ubicata, adiacente la SS.106,  
 nella frazione Marina del comune  
 di San Lorenzo (R.C).  
 g. 20-02-2009 Esp. Guido Lapina

DELCAMBIO DELLA CANT.  
 REGIONALE PER

F.n.2



strada laica  
 ↓

127

Manufatti siti nella proprietà  
eredi Crea-ubicola, adiacente S.S. 106,  
nella frazione Merina del comune  
di San Lorenzo (RC).


g. 20-02-2009 *Luigi Segni*



F.n.4



E.W.1



*Luigi Segni*



RELAZIONE DI SOPRALLUOGO

Presso: proprietà eredi Crea  
Località: frazione Marina SS 106  
Comune di: San Lorenzo  
Disposto il giorno: 16/07/2003

Reggio Calabria, 09/10/2003  
RESPONSABILE ex Settore Chimico  
SEDE

Addì 17/07/2003 la sottoscritta dott. Giovanna Belmusto su richiesta del comune di San Lorenzo (area tecnica) con nota prot. n.°3120 del 18/06/2003 e su disposizione di questa Direzione, si è recata presso la frazione Marina SS 106 del Comune di San Lorenzo, nei pressi della proprietà eredi Crea, al fine di verificare lo stato di conservazione dei manufatti contenenti eternit presenti nella proprietà dei su menzionati eredi Crea.

Il sopralluogo, è avvenuto alla presenza del vigile urbano del Comune di San Lorenzo Sig. Manti Carmelo. La proprietà dei Sig. Crea, che confina con la SS 106 estendendosi fin all'interno del paese stesso, comprende tre capannoni rispettivamente delle dimensioni di circa: 3000m<sup>2</sup>, 1600m<sup>2</sup>, 6000m<sup>2</sup>; tutti con copertura in eternit.

Da un esame visivo effettuato sia nelle immediate vicinanze degli stessi che da una posizione panoramica rilevata da un adiacente pianoro, presso il quale la sottoscritta è stata accompagnata dal vigile urbano su menzionato, si è avuto modo di constatare che lo stato di conservazione dei manufatti in eternit è pessimo, presentandosi in più parti e per diversi metri di estensione addirittura sfondato; così come si rileva dal materiale fotografico allegato alla presente.

Alla luce di quanto detto sopra, si ritiene pertanto necessaria la bonifica (rimozione), dei materiali contenenti amianto (eternit), così come previsto dal D.M. 06/09/1994, anche in considerazione della vicinanza di questi al centro abitato del paese, e rappresentando quindi un eventuale pericolo per la salute dei cittadini.

IL FUNZIONARIO  
(Dott. Giovanna Belmusto)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
ex SETTORE CHIMICO  
(Dott. Demetrio Melissari)





**AREA EX FABBRICA PIPE  
DA BONIFICARE**  
(mancata ottemperanza all'ordinanza  
sindacale n°12 del 16.04.2018)

Foto N°1 - Foto aerea generale dei luoghi  
Marina di San Lorenzo, loc. S. S. 106  
(data acquisizione immagine 10-2023)

**AREA EX SEGHERIA GIA' BONIFICATA** in  
ottemperanza all'ord. sind. n°12 del 16.4.2018

RAPPRESENTAZIONE DELL'AREA EX FABBRICA DI PIPE DA BONIFICARE (STORICO FOTO AEREE)



Foto N°2 -Rilevamento 10\_2023



Foto N°3 -Rilevamento 09\_2021



Foto N°4 -Rilevamento 09\_2018



Foto N°5 - Rilevamento 09\_2015



Foto N°6 - Rilevamento 05\_2012



Foto N°7 - Rilevamento 06\_2003






Foto N°8 - Ripresa area dell'area (anno 2018)



Foto N°9 - Ripresa fotografica anno 2024 (fronte sud dir. ovest)



Foto N°10 - Ripresa fotografica anno 2023  
Vista delle strutture ex fabbrica di pipe dalla posizione delle villette di cui alla Foto N°13 (fronte sud dir. est)



← posizione delle strutture di cui alla Foto N°12

→ S.S.106 direzione RC

Foto N°11 - Immagine da street view (08\_2022)- Vista delle coperture in cemento amianto delle vecchie strutture della ex fabbrica site in adiacenza alla S.S. 106 in stato di abbandono e di rovina. Si evincono le condizioni di estremo degrado delle lastre che in tali condizioni sono in grado di rilasciare fibre nell'ambiente (v. anche Foto N°12)



Foto N°12 - Immagine da street view (08\_2022). Particolare dello stato di rovina delle strutture tale da generare il progressivo crollo delle lastre di copertura in cemento amianto disperse a terra in frantumi. Altre lastre si trovano in fase evolutiva di crollo per l'inconsistenza delle strutture portanti



Foto N°13 - Immagine da street view lato sud (08\_2022). Particolare della strada di servizio delle villette in adiacenza al tracciato ferroviario, nelle immediate vicinanze dell'area contaminata dalla presenza di materiali sgretolati (lastre) in grado di emettere fibre d'amianto (v. Foto N°12)